CAMERA DEI DEPUTATI N. 1760

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, DAL CASTELLO, FARAGUTI, VITI, SILVIA COSTA, CECERE, GALBIATI, BORRI, PACIULLO, DELFINO, SANESE

Legge quadro sull'edilizia scolastica e riordino delle competenze

Presentata il 21 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole essere un contributo all'esigenza ormai improcrastinabile di rimuovere i persistenti ostacoli che si frappongono ad una tempestiva, e per questo più economica, realizzazione degli interventi programmati in materia di edilizia scolastica, ai fini del riequilibrio territoriale, specie nelle aree a rischio. Di qui l'esigenza di una legge quadro che si prefigga più alti *standard* qualitativi, che riordini le competenze e che snellisca le procedure.

Il dettato dei singoli articoli si commenta da sé.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Le opere di edilizia scolastica devono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

2. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestra e, di norma, anche di impianti sportivi di base, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività della scuola, ivi compresa la piena attuazione delle norme previste dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, consenta anche la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente;

b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interazione tra le diverse esperienze educative;

c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari con particolare riguardo agli alunni handicappati, tenendo conto, in relazione ad essa, delle esigenze ambientali e delle possibilità di trasporto, e permetta la scelta tra gli indirizzi di studio e le opportunità formative indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

d) realizzi lo svolgimento di processi di socializzazione di gruppi di diversa consistenza e di processi di individualizzazione e personalizzazione degli spazi e delle attività, in rapporto ad esigenze funzionali;

e) permetta, nel quadro delle prospettive di riforma, la massima adattabilità degli edifici scolastici, anche mediante strutture modulari, per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative e di sostegno in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche e alla loro eventuale destinazione a scuola di tipo diverso.

3. Per la promozione ed il coordinamento delle attività scolastiche è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio scolastico permanente, con la partecipazione di rappresentanti di tutti gli organismi nazionali e locali istituzionalmente competenti o comunque interessati alle attività medesime.

ART. 2.

(Norme tecniche).

1. Nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 1, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adotta le norme tecniche, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservare nella esecuzione delle opere di edilizia scolastica e degli impianti sportivi di base.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), definisce lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e degli impianti sportivi di base, da stipularsi tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali

interessati, che a tal fine possono avvalersi anche di associazioni, enti o privati.

3. Le norme tecniche devono prevedere indici, anche diversificati, per le esigenze dei centri storici e delle aree metropolitane.

4. Con la medesima procedura prevista dal comma 1 possono essere concesse deroghe ai criteri contenuti nelle norme tecniche, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi stabiliti, in relazione a particolari situazioni ambientali e socio-educative rappresentate dagli enti locali interessati con il parere favorevole della regione.

5. Le norme tecniche sono adottate sulla base di studi, ricerche e sperimentazioni effettuati dal centro studi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e sono aggiornate ogni due anni. A tal fine, il centro studi per l'edilizia scolastica si avvale della collaborazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

6. In sede di prima applicazione le norme tecniche sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino alla loro emanazione continuano ad applicarsi quelle attualmente in vigore.

ART. 3.

(Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica).

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza, nell'ambito del proprio sistema informativo, un'anagrafe nazionale, articolata per regioni, dello stato dell'edilizia scolastica, al fine di accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dell'Osservatorio scolastico permanente di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica gli enti interessati devono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale; a tal fine, essi sono autorizzati ad accedere al sistema informativo, mediante apposita convenzione.

ART. 4.

(Snellimento delle procedure di esecuzione).

1. Alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica provvedono gli enti locali competenti in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola.

2. Per l'individuazione delle aree da destinare ad opere di edilizia scolastica si applica l'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

3. Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneità.

4. Gli enti interessati possono avvalersi dell'istituto della concessione prevista dalle disposizioni vigenti.

5. Per l'accelerazione delle procedure relative alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica si applica la legge 3 gennaio 1978, n. 1.

6. Nel caso di mancata attivazione od interruzione delle procedure previste per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica da imputarsi ad inerzia dell'ente locale competente a provvedere, la regione, ove ritenga le opere stesse necessarie ed urgenti, si sostituisce all'ente locale dopo averlo diffidato ad adempiere entro un periodo di tempo non inferiore a novanta giorni.

ART. 5.

(Competenze degli enti locali).

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i comuni o loro consorzi provvedono alla fornitura degli edifici scolastici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie.

2. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province provvedono alla fornitura degli edifici scolastici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di convitti ed istituzioni educative, di conservatori di musica e di accademie di belle arti.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

ART. 6.

(Trasferimento allo Stato di oneri a carico degli enti locali).

1. Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, dipendente dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° gennaio 1992, è trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

2. Il personale che riveste il profilo professionale di assistente di cattedra, appartenente al sesto livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali, è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

3. Il personale inquadrato conserva le posizioni economiche da esso già acquisite e, a tal fine, è collocato nella classe di stipendio del livello retributivo spettante. Ad esso sono attribuiti aumenti periodici tali da assicurargli un trattamento economico pari a quello in godimento.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche relative ai posti già occupati con personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, dipendente dagli enti locali, sono determinate secondo i criteri previsti, per le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella B annessa al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze per le qualifiche non previste dalla tabella B del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974.

5. Sono trasferite allo Stato le spese di funzionamento delle istituzioni scolasti-

che, attualmente gravanti sugli enti locali, relative alle seguenti voci:

a) fornitura di arredamento e di materiale didattico, scientifico, di cancelleria e di pulizia;

b) illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua;

c) impianto ed esercizio di linee telefoniche.

6. Le somme corrispondenti agli oneri già spettanti agli enti locali sono detratte dai trasferimenti statali a loro favore.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sentite l'ANCI e l'UPI, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri comunque già sostenuti dagli enti locali per l'anno finanziario precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ponendo in evidenza, distintamente, gli oneri relativi al personale e quelli relativi alle spese di funzionamento.

8. Le riduzioni di cui al comma 6, da apportare ai trasferimenti statali a favore degli enti locali a decorrere dall'anno in cui iniziano ad essere applicate le disposizioni del presente articolo ai sensi del comma 11, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

9. L'ammontare delle riduzioni di cui al comma 6, determinato ai sensi del comma 8, relativo alle spese di funzionamento trasferite, è progressivamente incrementato, dell'importo corrispondente al tasso programmato d'inflazione per ogni anno che precede quello in cui si applicano le riduzioni medesime. Per le spese relative al personale, l'importo delle riduzioni, determinato con gli stessi criteri indicati per le spese di funzionamento, è altresì integrato dalle somme eventual-

mente già a carico dello Stato, limitatamente all'arco temporale considerato, per miglioramenti del trattamento economico al personale trasferito.

10. I beni mobili di proprietà degli enti locali, forniti alle scuole in attuazione di obblighi inerenti agli oneri trasferiti allo Stato ai sensi del presente articolo, rimangono in uso, a titolo gratuito, alle scuole cui sono stati destinati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'emanazione del decreto di cui al comma 8.

ART. 7.

(Trasferimento ed utilizzazione degli immobili).

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati quale sede di istituzioni scolastiche o convittuali sono trasferiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, in proprietà alle province con il vincolo di destinazione ad uso scolastico.

2. Sono altresì trasferiti in proprietà alle province gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche o convittuali, nonché gli immobili, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica o convittuale. In tal caso la consegna dell'immobile avviene dopo che sia stato effettuato il collaudo da parte dell'ente appaltante.

3. Nel caso di opere in corso di costruzione i comuni concedono in uso gratuito alla provincia gli immobili temporaneamente adibiti a sede di scuola secondaria superiore, che sono restituiti in piena disponibilità ai comuni stessi dal momento della consegna dell'edificio scolastico.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene a titolo gratuito. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti gli immobili trasferiti, ivi compresi quelli connessi ad eventuali mutui stipulati per la loro costruzione.

5. Per gli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica o convittuale le province subentrano a tutti gli effetti nei contratti di locazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

6. Gli immobili di valore artistico-culturale, utilizzati quale sede di istituzione scolastica o convittuale, ferma restando la proprietà all'ente di appartenenza, sono dati in uso, a titolo gratuito, all'ente locale competente a provvedere alla fornitura ai sensi dell'articolo 5, sino a quando permane l'utilizzazione scolastica alla quale si trovino destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale diverso da quello proprietario e siano utilizzati sulla base della programmazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464.

8. Nel caso in cui l'utilizzazione di cui al comma 7 duri per un periodo superiore a cinque anni, è consentito trasferire la proprietà dell'immobile all'ente locale che lo utilizza.

9. Gli edifici scolastici che, ai sensi del presente articolo, vengono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare nel caso in cui cessi del tutto la destinazione ad uso scolastico, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo quanto previsto dal comma 4.

10. Gli uffici dei registri immobiliari effettuano le variazioni di proprietà relative ai trasferimenti e alle restituzioni di edifici scolastici previsti dal presente articolo, sulla base delle relative deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, in esenzione di qualsiasi spesa per imposte, tasse o diritti, presenti e futuri, connessi al trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo.

ART. 8.

(Trasferimento degli oneri).

1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 5, avviene secondo le disposizioni previste nel presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro il 30 giugno 1994, sono determinati gli oneri comunque sostenuti da ciascun comune nell'anno finanziario precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli di manutenzione straordinaria e quelli di cui all'articolo 6, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui fornitura è di competenza delle province ai sensi dell'articolo 5, comma 2, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuarsi sentiti i pareri dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro il 30 giugno 1994, sono determinati gli oneri comunque sostenuti dallo Stato nell'anno finanziario precendente a quello di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, e, nel caso in cui siano proprietarie dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche o convittuali per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui fornitura è di competenza delle province ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme alle province.

5. L'ammontare delle somme trasferite è progressivamente incrementato dell'importo corrispondente all'applicazione del tasso programmato di inflazione per ogni anno che precede quello in cui esse sono erogate.

ART. 9.

(Finanziamento dell'edilizia scolastica).

1. Con la legge finanziaria sono determinati annualmente l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali per le opere di edilizia scolastica e l'entità dei fondi per l'integrale assunzione a carico dello Stato degli oneri per le rate di ammortamento di tali mutui.

2. Le somme non utilizzate nell'esercizio al quale sono imputate possono essere assegnate nei due esercizi successivi.

ART. 10.

(Opere da realizzare).

1. La concessione dei mutui per il finanziamento di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 9 è finalizzata:

a) alla costruzione di edifici scolastici o all'acquisto ed eventuale riadattamento di edifici da destinare ad uso scolastico, anche al fine di eliminare le eventuali situazioni di doppi turni di frequenza e le utilizzazioni improprie di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non riadattabili;

b) alla realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, di uso comune a più scuole ed aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio;

c) alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione di edifici scolastici, anche ai fini del loro adeguamento alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene o all'agibilità dei locali;

d) alla riconversione o al riadattamento all'uso scolastico di edifici prima adibiti ad altra attività o a diverso tipo di scuola;

e) al completamento di opere di edilizia scolastica non ultimate.

2. I progetti per la costruzione di nuovi edifici scolastici devono prevedere la realizzazione di palestre e, di norma, anche di impianti sportivi di base.

ART. 11.

(Procedure per la programmazione delle opere).

1. Gli enti locali destinatari dei mutui di cui all'articolo 9 e le opere da realizzare, con l'indicazione dell'ammontare del mutuo da concedere da parte della Cassa depositi e prestiti e della quota di ammortamento a carico dello Stato, sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 2 per l'invio dei programmi regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni formulano, nell'ambito di piani triennali, programmi annuali, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali, sulla base delle disponibilità finanziarie stabilite dal Ministro della pubblica istruzione secondo criteri di ripartizione indicati dall'Osservatorio scolastico permanente di cui all'articolo 1, comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I programmi devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla comunicazione delle disponibilità finanziarie.

3. Gli enti locali destinatari dei mutui e le opere da realizzare sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle priorità dei programmi annuali formulati dalle regioni ai sensi del comma 2.

4. In caso di mancata ricezione del programma entro il termine previsto dal comma 2, il Ministro della pubblica istruzione formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

5. Gli enti locali interessati inoltrano alla Cassa depositi e prestiti la richiesta

di finanziamento del progetto esecutivo approvato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 1. Nel caso di ricorso alla concessione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la delibera di approvazione delle opere cui si riferisce la concessione sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo.

6. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo, nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

7. I mutui per gli interventi urgenti di edilizia scolastica sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il presidente della giunta della regione interessata ed il sovrintendente scolastico competente.

8. Per la determinazione dell'ammontare del mutuo e della quota di finanziamento di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, determina annualmente il costo massimo delle opere di edilizia scolastica in relazione a ciascun ordine e grado di scuola, sia per gli spazi destinati ad attività didattiche sia per quelli destinati ad attività sportive.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.